

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni generali che costituiscono parte integrante del presente e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. Il locatore in persona del legale rappresentante LUCA PANIZZO, concede in locazione al locatario il natante senza equipaggio nelle ore prestabilite dal contratto (09:00-18:30). Oltre tale orario di riconsegna, per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto all'ora di consegna stabilita (18:30), dovrà essere dal conduttore corrisposto l'importo di €. 30,00; sostituzione della penale prevista, il locatario che riconsegna il mezzo oltre le ore 20,00 dovrà corrispondere una cifra pari all'importo totale della tariffa giornaliera ;
2. L'armatore consegna il natante in stato di navigabilità con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi del successivo articolo ed in regola con le leggi e normative vigenti in questo paese. Il locatario ricevuta la consegna del natante, dopo aver controllato lo stato del natante e di tutte le sue pertinenze, accessori ed equipaggiamenti, da atto dell'idoneità dello stesso. Il locatario provvede al pagamento della locazione e a versare l'importo della cauzione che verrà restituita alla consegna del natante previa verifica della sua integrità. L'obbligo della consegna materiale del natante da parte dell'armatore avverrà soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a corrispondere l'intero importo della locazione, avrà versato la cauzione e constatato lo stato del mezzo;
3. Il locatario nel prendere in consegna il natante noleggiato dichiara di conoscere tutte le norme regolatrici la navigazione anche quelle relative alla conduzione del mezzo.
4. Avvenuta la consegna, il locatario è l'unico responsabile del natante e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi danno arrecato al natante, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all'equipaggio ed ai terzi (ivi i terzi trasportati). Pertanto l'armatore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell'utilizzo del natante, dal locatario o da terzi a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti del natante. Il locatario è tenuto a restituire il natante entro i termini temporali fissati nel contratto, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto l'uso, con le medesime caratteristiche, privo di alcuna modificazione ed idoneo al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all'atto della consegna.
5. Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi ed i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nel tratto in cui deve navigare. Con la sottoscrizione del contratto di locazione, il locatario solleva espressamente l'armatore da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi e regolamenti sopraindicati, impegnandosi sin dalla sottoscrizione del presente atto, a risponderne personalmente anche di quelle somme che eventualmente dovessero essere richieste all'armatore.
6. Il locatario è tenuto ad usare il natante con particolare diligenza secondo le buone regole marinaresche e la corretta tecnica nautica;
 - il locatario si impegna ad adibire il mezzo ad uso ricreativo;
 - rispettare il numero massimo di persone trasportabili;
 - navigare solo nel tratto di costa compreso tra Porto Baseleghe e foce del fiume Piave e le acque interne della Laguna di Caorle, indicate e descritte prima della partenza nella mappa in dotazione e rispettare i 500m dalla costa area riservata alla balneazione.
 - mantenere il mezzo in stato di navigabilità per tutta la durata del contratto;
 - non allontanarsi dalla costa per più di 1 miglio;
 - di rientrare in porto qualora venisse informato di un peggioramento delle condizioni atmosferiche;
 - a mantenere in ordine le attrezzature, le dotazioni e gli accessori di bordo.
6. Il locatario è esclusivo responsabile per le eventuali contestazioni elevate dagli organi di polizia durante la navigazione per le quali dovrà immediatamente comunicare, alla consegna del gommone, al locatore il contenuto del verbale ricevuto.
7. Sono a carico del locatario tutte le spese relative all'uso ed ai consumi di bordo (carburante ecc.);
8. In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, perdita di equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare l'armatore, nonché provvedere a corrispondere il relativo controvalore in denaro. Il locatario potrà proseguire la navigazione qualora verrà constatato che il mezzo non rechi pericolo per altre imbarcazioni e o persone. In caso di danni che pregiudichino la navigabilità del mezzo, il locatario dovrà risarcire l'armatore con una somma pari ad €. 150,00 al giorno, a meno che non dipenda da difetti del mezzo locato.
9. In ogni e qualsiasi danno, perdita di accessori e/o di equipaggiamenti, avaria dovuta ad disattenzione, del locatario, l'armatore potrà richiedere il rimborso di tutte le spese necessarie per il ripristino del natante. Nel caso in cui si verificano danni al mezzo o al motore per malfunzionamenti non riconducibili al locatario, che pregiudichino il funzionamento dello stesso, i costi per il rientro del mezzo saranno a carico del locatore solamente se il locatario ha rispettato la limitazione prevista dall'art. 6 relativa al tratto di costa di navigazione: viceversa il locatario dovrà corrispondere l'intera somma relativa ai costi per il rientro al Porto di partenza;
10. Al momento della consegna del natante il locatario è tenuto a versare all'armatore la cauzione indicata nel contratto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con lo stesso. Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali. Il mancato versamento della cauzione darà diritto all'armatore di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio. La cauzione verrà restituita al locatario all'atto dello sbarco dopo che l'armatore avrà constatato l'assenza di danni, avarie, logorio usura dell'elica, violazioni contrattuali ed obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione. E' fatto, comunque, salvo il diritto dell'armatore di pretendere il danno eccedente l'ammontare della cauzione;
11. Il natante è coperto da polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile come descritto nel contratto all'interno dei documenti, fatta eccezione per il conducente. L'assicurazione copre tutto quello che è menzionato nel contratto di assicurazione stipulato tra l'armatore e la società di assicurazione.
12. Il locatario si impegna a riconsegnare il natante entro l'orario stabilito dal contratto.
In caso di riconsegna da parte del locatario in altro porto saranno a carico dello stesso tutte le spese di trasferimento nel porto di partenza. All'atto della riconsegna del natante, l'armatore ed il locatario verificheranno le condizioni del natante e provvederanno al controllo degli accessori e degli equipaggiamenti di bordo. Il locatario è custode del natante sino alla riconsegna .
13. Nel caso di recesso del locatario, l'armatore ha diritto di trattenere o pretendere la caparra versata o da versare qualora la comunicazione del recesso avvenga prima del saldo; gli acconti e il saldo se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.
14. Il locatario dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
15. I dati personali raccolti sono custoditi dall'armatore, se ceduti a terzi con vincolo di riservatezza per solo fini fiscali, contabili.

Firma: _____